

## L'attacco al diritto di sciopero è un attacco alla Costituzione

Autore: [Claudio De Fiore](#)

Vi è un tentativo in corso, oramai da tempo, di imbrigliare il conflitto sociale e di addomesticare le pratiche del dissenso. Un'offensiva incalzante che ha in questi mesi assunto contenuti e forme sempre più inquietanti e violente. Ne è una dimostrazione non solo il pacchetto sicurezza recentemente varato dal governo (<https://vll.staging.19.coop/controcanto/2023/11/21/il-governo-della-paura-e-lalibi-dellinsicurezza/>), ma anche, a corredo di questo, l'attacco di matrice autoritaria sferrato al mondo del lavoro e al diritto di sciopero (<https://vll.staging.19.coop/commenti/2023/11/17/squadrismo-istituzionale/>).

In questo quadro le rassicurazioni fornite dal Ministro Salvini, a supplemento dell'impiego sistematico e smanioso del potere di precettazione da lui esercitato, ci rassicurano assai poco. Precettare senza valide ragioni i lavoratori che intendono scioperare e poi premurarsi a precisare che il diritto di sciopero continuerà ad essere garantito «perché la *Costituzione* lo prevede» è un metodo che di rassicurante ha assai poco. E di inquietante molto. Verrebbe da dire: *excusatio non petita, accusatio manifesta*. Dobbiamo essere consapevoli che **dietro alla grave offensiva oggi sferrata nei confronti del diritto di sciopero si cela un attacco senza precedenti all'ordinamento repubblicano**. E questo perché lo sciopero non è solo uno dei tanti diritti, sanciti dalla Costituzione, ma è un cardine della Repubblica.

Quando il 2 giugno 1946 venne eletta l'Assemblea, il processo costituente si era – di fatto – già chiuso: si trattava “solo” di formalizzarne l'esito in un testo scritto. Con ciò non si intende negare che l'Assemblea godesse di margini di manovra quanto mai ampi. Ad essa spettava definire la forma di governo, tracciare le fondamenta dell'organizzazione territoriale dello Stato, calibrare gli assetti dei poteri e molto altro. Lo spazio che le era stato riconosciuto era, insomma, uno spazio costituente, ma non – per questo – uno spazio illimitato. Anche l'Assemblea doveva rispettare dei punti fermi. Vi erano stati, alla vigilia o anche contestualmente alla sua elezione, dei *fatti costituenti* che necessitavano di essere tradotti in norme. **La Costituzione italiana** – per essere più espliciti – **non poteva, ad esempio, che essere repubblicana** (perché a deciderlo era stato il popolo con un referendum), **pluralista** (perché espressione di un compromesso realizzatosi tra partiti di diversa ispirazione culturale e politica), **antifascista** (perché erede storica della Resistenza), ma anche **fondata sul lavoro**. A imprimere quest'ultimo carattere alla Costituzione erano stati gli scioperi del '43, seguiti alla decisione assunta a Torino dagli operai dell'Officina 19 di Mirafiori di fermare le macchine. Fu quello il primo grande sciopero antifascista. La centralità costituzionale del lavoro la classe operaia l'aveva conquistata sul campo. Lo aveva fatto dandosi un'organizzazione, costruendo la mobilitazione nelle fabbriche, praticando lo sciopero. Ecco perché lo sciopero non è solo un diritto. È, molto, di più: è un fattore *costituente* della Repubblica.

Certo, la strada che portò al concreto esercizio del diritto di sciopero fu lunga e anche densa di ostacoli. Lo sappiamo. E sappiamo anche qual era il quadro politico nei primi anni del dopoguerra: l'ostruzionismo della maggioranza, lo scelbismo, i reparti confino, la repressione penale del diritto di sciopero. Ma sappiamo anche che **quando le mobilitazioni politiche e sociali irrupero nella storia italiana, modificando i rapporti di forza nelle fabbriche e nella società, niente sarebbe più stato come prima**. Alla fine degli anni '60, prendeva finalmente avvio nel paese il processo di attuazione della Costituzione (referendum, regioni, riforma del diritto di famiglia, servizio sanitario nazionale). E nel 1970 venne anche approvato lo Statuto dei lavoratori. In quegli anni, lo sciopero avrebbe operato nella società italiana quale detonatore e vettore di avanzate conquiste politiche e sociali. E ciò anche grazie alla "copertura" assicurata dalla Corte costituzionale che, a metà degli anni Settanta, aveva finalmente dichiarato l'illegittimità delle norme penali che proibivano lo sciopero politico (sent. n. 290/1974).

Restava, tuttavia, ancora aperta la **questione dell'attuazione dell'art. 40: «il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano»**. Una formulazione sobria, ma chiara. *Sobria* perché – al fine di evitare possibili lacerazioni in Assemblea costituente – la norma disciplinava il diritto di sciopero con poche concise parole. D'altra parte, il diritto di sciopero continuava ad essere una questione divisiva. E divisiva era, soprattutto, la questione della sua disciplina giuridica. Lo era sempre stata, non solo tra le sinistre e le forze liberali. Ma anche all'interno delle stesse formazioni del movimento operaio. Su queste pesava come un macigno l'imprecazione di Filippo Turati che vedeva nella disciplina normativa dello sciopero «una bestemmia giuridica», il tramite *formale* del suo definitivo «addomesticamento». Ma l'art. 40 era anche una disposizione *chiara* e costituzionalmente avanzata, perché **istituiva in materia di diritto di sciopero una riserva di legge** (come per tutti gli altri diritti di libertà). E questo voleva dire affidarne la disciplina giuridica non all'esecutivo, ma al Parlamento, l'assemblea politica della nazione: il luogo della rappresentanza democratica, espressione del paese e delle sue diverse articolazioni politiche e sociali. Il Parlamento per essere specchio del paese avrebbe però dovuto essere eletto con regole elettorali coerenti e in grado di realizzare questo obiettivo. E tali non sono le regole del maggioritario. Gli effetti innescati dall'avvenuto superamento del proporzionale, consumatosi in Italia sin dalla fine del secolo scorso, li conosciamo: blindatura della produzione normativa dei governi, svuotamento delle garanzie sottese alla riserva di legge, marginalizzazione delle opposizioni.

A ciò si aggiunga che, **nell'Italia degli anni Novanta, la disciplina del diritto di sciopero venne dal Parlamento "appaltata" al nuovo e inedito sistema delle *authorities***, preposto alla regolazione degli interessi sociali (legge n. 146/1990). E in quanto tale incardinato su procedure di funzionamento e modalità di organizzazione *indipendenti*. Indipendenti dalla politica, dal circuito democratico, dallo stato dei bisogni. La cultura giuridica neoliberale li ha sempre definiti poteri neutrali. E tali effettivamente sono. E lo sono in quanto perseguono una finalità di fondo che è fonte ed essenza del loro

stesso *modus agendi*: la neutralizzazione del conflitto, al fine di imbrigliarne la forza. Esattamente l'opposto di quello che il Costituente si proponeva di realizzare attribuendo la disciplina del diritto di sciopero al Parlamento e attraverso esso alla legge. Cioè a dire a quell'organo e a quella fonte del diritto più di altri in grado di rappresentare il conflitto e assecondarne lo sviluppo.

Ad alimentare oltre ogni limite queste tendenze avrebbe, nel corso del tempo, contribuito anche la dilatazione dei poteri dell'esecutivo, alimentata dai processi di verticalizzazione del consenso. **Il sopravvento dell'ideologia del maggioritario non ha soltanto sterilizzato la forza della legge e della riserva di legge, ma ha anche consegnato alla maggioranza la composizione degli stessi organi di garanzia.** A cominciare dalla scelta dei Presidenti dei due rami del Parlamento: oggi entrambi espressione di formazioni politiche che sostengono il governo. Sono loro che designano i componenti della Commissione sciopero, delineandone la fisionomia e tracciandone l'impronta politica.

Le distorsioni arrecate in questi anni alla fisiologia costituzionale del sistema sono evidenti. E il futuro non promette nulla di buono. **La destra punta oggi al sovvertimento dell'ordinamento costituzionale nato nel 1948** limitando i diritti e ostentando il mito del capo. Il suo obiettivo è quello di riuscire dove finanche la cd. "seconda Repubblica" ha fallito: regolare definitivamente i conti con la Repubblica democratica, con la Costituzione, con l'antifascismo. Con il diritto di sciopero.